

Sezione D

Tutela e Prevenzione

16. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

CAPITOLO 16 – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Autori:

Roberta ALANI¹, Maria BELVISI¹, Gianluca CESAREI¹, Caterina D'ANNA¹, Rocco IELASI¹, Enrico MAZZOCCHI¹, Stefania MINISTRINI¹, Mariangela SORACI¹, Claudia SPITALI¹

Coordinatore statistico:

Silvia IACCARINO¹

Coordinatore tematico:

Maria BELVISI¹, Rocco IELASI¹

1) ISPRA

Q16: Quadro sinottico indicatori Valutazione e certificazione ambientale

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Qualità Informazione	Copertura		Stato e Trend	Rappresentazione	
				S	T		Tabelle	Figure
Valutazione Impatto Ambientale	Decreti VIA di competenza statale	R	☆☆☆	I	1989-2007	-	16.1- 16.2	16.1- 16.3
	Prescrizioni contenute nei decreti VIA di competenza statale	R	☆☆☆	I	1989-2007	😊	16.3- 16.4	16.4- 16.6
Qualità ambientale di organizzazioni e imprese	Numero di registrazioni EMAS	R	☆☆☆	R I	1997-2008	😊	16.5	16.7- 16.10
	Numero di certificati UNI- EN-ISO 14001	R	☆☆	R I	2002-2008	😊	16.6	16.11- 16.12
Qualità ambientale dei prodotti	Numero di licenze rilasciate per il marchio Ecolabel	R	☆☆☆	I	1998-2008	😊	16.7- 16.9	16.13- 16.16

Introduzione

La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) è uno degli strumenti fondamentali della politica di governo del territorio.

La VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un determinato progetto sull'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale, nonché le loro interazioni.

La Valutazione Impatto Ambientale nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni '60, come reazione al degrado ambientale causato dal modello di sviluppo precedente, con la legge denominata "*National Environmental Policy Act*" (NEPA, 1969). L'atto NEPA ha disciplinato la politica nazionale per l'ambiente, introducendo l'obbligatorietà di valutazione di impatto ambientale (EIA - *Environmental Impact Assessment*) per tutte le azioni degli Enti del Governo Federale.

Dopo pochi anni viene adottata la VIA in alcuni paesi europei (Danimarca, Francia, Svezia, Germania Federale, Olanda, Regno Unito) e, sulla base di queste prime esperienze, viene approvata la prima Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, successivamente modificata con la Direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 e ancora nel 2003 con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

A differenza della normativa statunitense, la direttiva comunitaria prevede la procedura di VIA solo per determinati progetti, definendo delle liste di inclusione che indicano i progetti da assoggettare a valutazione d'impatto ambientale.

A livello internazionale, negli anni '90 sono state emanate una serie di convenzioni attinenti alla valutazione di impatto ambientale, tra le quali si citano come più importanti la Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 e la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998. La prima, inerente alla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, regola le procedure per tipologie progettuali che possono avere un impatto ambientale negativo al di là delle frontiere dello stato in cui si intende realizzarli. La convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1994, n. 640.

La Convenzione di Aarhus, invece, stabilisce il diritto per il pubblico interessato di partecipare ai processi decisionali relativi all'autorizzazione di determinate attività, per lo più di natura industriale, aventi impatto ambientale significativo, nonché all'elaborazione di piani, programmi, politiche e atti normativi adottati dalle autorità pubbliche. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n.108.

I Programmi d'Azione della Comunità Europea in materia ambientale, fin dai primi due (rispettivamente emanati nel 1973 e nel 1977) e soprattutto nel quarto (emanato nel 1983), sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti e altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente e, a tal fine, si deve prevedere l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni. La Comunità Europea riconosce, come uno dei principi di politica ambientale, la necessità di considerare gli effetti ambientali in uno stadio il più preliminare possibile rispetto al processo decisionale. Infatti, se con il Secondo programma d'azione ambientale si rafforza l'approccio preventivo della protezione ambientale attraverso l'invito a integrare gli aspetti ambientali nella pianificazione e nelle azioni di tutti i settori economici e sociali e a porre particolare attenzione sull'impatto ambientale come principale strumento di integrazione, è con il Quarto programma di azione ambientale che la procedura di valutazione ambientale viene riconosciuta come strumento privilegiato per l'attuazione delle politiche ambientali.

Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con la Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, nel considerare come elemento centrale per rispondere alle sfide di carattere ambientale la legislazione e come elemento prioritario la completa e corretta attuazione delle normative esistenti, riconosce ancora tra gli strumenti necessari l'utilizzo e la piena ed efficace attuazione della VIA e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Se la VIA costituisce lo strumento più consolidato in Europa, negli anni si sono aggiunti ulteriori strumenti che richiedono un'analisi integrata degli impatti prodotti da determinati progetti. Tra questi si possono citare: la Valutazione di incidenza per qualsiasi piano o progetto che possa comportare incidenze significative su un sito di importanza comunitaria, introdotta con la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica; l'approccio integrato nella procedura di autorizzazione (Autorizzazione Integrata Ambientale) all'esercizio di una vasta gamma di impianti industriali, introdotta dalla Direttiva 96/61/CE (IPPC) sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

La VIA non è rivolta ai singoli aspetti ambientali (acqua, suolo, ecc.) ma al complesso delle componenti e delle relazioni che costituiscono il sistema ambientale. Diventa imprescindibile verificare i rapporti non solo con le normative settoriali ma anche con altre azioni collegate del processo decisionale complessivo: il paesaggio, le opere pubbliche, le certificazioni ambientali.

La VIA, strumento di governo di natura obbligatoria, si dovrebbe coordinare anche con altri strumenti di natura volontaria che agiscono nella fase di gestione degli impianti quali EMAS. Il regolamento EMAS per le certificazioni ambientali, seppur non collegato alla VIA, lo diventa indirettamente nel momento in cui ci si dirige verso un sistema integrato di governo della qualità ambientale che combini i criteri di valutazione della fase progettuale con quelli utilizzati in fase di esercizio.

Con l'affermarsi della consapevolezza che la protezione dell'ambiente non può prescindere dal coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e, in particolare, dall'attivazione di nuove forme di collaborazione con i principali operatori del mercato (imprese e consumatori), ha assunto un ruolo centrale il miglioramento della qualità ambientale delle imprese, delle organizzazioni e dei prodotti; i principali riferimenti di questo obiettivo sono costituiti dai Regolamenti europei EMAS ed Ecolabel e dagli *standard* internazionali della serie ISO 14000.

Peraltro, le questioni che riguardano le modifiche di impianti esistenti soggetti a VIA crea contatti, per le aziende che hanno un percorso di certificazione EMAS, con modi complementari attraverso cui definire le caratteristiche della qualità ambientale.

EMAS (Regolamento CE 761/01) ed Ecolabel (Regolamento CE 1980/2000) sono rappresentativi della politica ambientale avviata dall'Unione Europea con il Quinto programma d'azione (1992-1999). Al tradizionale *command and control*, sono stati affiancati nuovi strumenti di adesione volontaria tesi a favorire una migliore gestione delle risorse, la responsabilizzazione diretta nei riguardi dell'ambiente e a promuovere l'informazione al pubblico sul miglioramento delle prestazioni ambientali di processi e prodotti.

I primi anni di applicazione dei suddetti Regolamenti hanno dimostrato la loro forte valenza quali strumenti di prevenzione e miglioramento ambientale, tanto che l'obiettivo chiave posto alla base del Sesto programma d'azione e della Politica Integrata di Prodotto (IPP) può essere identificato nello sviluppo e nel consolidamento di un insieme di provvedimenti che fanno leva su una produzione rispettosa dell'ambiente e su un consumo ecologicamente consapevole, e che dovrebbe portare nel medio/lungo periodo alla creazione del "mercato verde" e all'attivazione dei principi di Produzione e Consumo Sostenibile (PCS).

Questo nuovo approccio si è concretizzato:

- con la volontà, espressa nel Sesto programma d'azione della UE, di accrescere la diffusione dei Regolamenti EMAS ed Ecolabel, di promuovere il *Green Procurement* per influenzare la crescita del "mercato ecologico", di migliorare l'informazione ambientale *business to business*

e *business to consumers* incentivando, tra l'altro, il ricorso alle Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPDs);

- con l'invito agli Stati membri a sviluppare strategie in cui integrare gli strumenti volontari disponibili (EMAS, Ecolabel, Dichiarazioni di Prodotto, ECO Design, ecc.) e i provvedimenti di legge al fine di concretizzare il principio della "efficienza ambientale";
- con le innovazioni introdotte in occasione della revisione degli schemi EMAS ed Ecolabel, e in particolare l'approccio quantitativo, più che qualitativo, per focalizzare l'attenzione su indicatori di prestazione ambientale (EMAS III), l'estensione di EMAS dal settore industriale a tutte le attività e l'introduzione del concetto di impatto ambientale indiretto (EMAS II), l'estensione del campo di applicazione di Ecolabel dai prodotti ai servizi;
- con il ruolo strategico attribuito al pubblico, inteso nell'accezione più generale di settore pubblico e di cittadini-consumatori in quanto soggetti che possono sviluppare la "domanda ecologica".

La creazione del "mercato verde" è un impegno che riguarda:

- imprese, che in sede di progettazione ed esercizio possono migliorare le caratteristiche ambientali di prodotti e servizi;
- consumatori, che possono privilegiare un'offerta ecologicamente qualificata e un impiego corretto di quanto acquisito;
- Pubbliche Amministrazioni, che possono erogare servizi ambientalmente adeguati, incidere su un uso corretto del territorio, svolgere un ruolo di attento consumatore, informare e indirizzare la sensibilità e il comportamento dei cittadini, introdurre incentivi premianti, promuovere la ricerca e armonizzare le politiche per lo sviluppo.





Come specificato nel libro verde sulla IPP, "l'efficienza ecologica è un esercizio di *leadership*" da sviluppare con l'obiettivo di realizzare la transizione verso un nuovo modo di produrre e consumare. Gli strumenti a disposizione (EMAS, Ecolabel, GPP, DAP, ecc.) sono tanti e ormai tutti tecnicamente consolidati: è il loro *mix* applicativo che deve essere frutto di strategie studiate a livello di impresa, in funzione della competitività sul mercato, e a livello di Amministrazioni, in relazione alle scelte e ai programmi di sviluppo.

Nonostante l'apertura su EMAS prevista dall'art. 18 della Legge 93 del 23/3/01 (peraltro non supportata da successive indicazioni applicative) e dal nuovo Testo Unico sull'ambiente (D.Lgs. 152/2006), risulta ancora carente un'effettiva ed efficace sponsorizzazione degli strumenti volontari da parte delle amministrazioni competenti e delle parti interessate.

Per quanto riguarda il marchio Ecolabel, l'inserimento dei criteri ambientali nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione e l'attribuzione di un punteggio per le aziende con prodotti certificati hanno fatto registrare un notevole aumento d'interesse da parte delle imprese per tale tipo di strumento.

Occorre, però, evidenziare che nonostante in Italia siano disponibili sul mercato beni e servizi certificati, la conoscenza del marchio Ecolabel da parte del grande pubblico, così come del logo EMAS, continua a essere scarsa e non ancora in grado di influenzare l'evoluzione del mercato verso il "mercato verde".

Quadro riassuntivo delle valutazioni ^a

<i>Trend</i>	Nome indicatore	Descrizione
	Prescrizioni contenute nei decreti VIA di competenza statale	Il numero delle prescrizioni contenute nei decreti VIA positivi di competenza statale nel periodo giugno 1989-2007 presenta un andamento crescente. Il numero complessivo delle prescrizioni, nel periodo di riferimento ammonta a circa 13.500.
	Numero di registrazioni EMAS	Il numero delle registrazioni EMAS continua a crescere: da dicembre 2007 a settembre 2008 l'incremento è stato pari a circa il 22%. Tale dato fornisce l'indicazione del crescente grado di sensibilità delle organizzazioni nei confronti delle problematiche legate alla gestione ambientale.
	Numero di certificati UNI-EN-ISO 14001	Il numero di certificazioni ISO 14001 è aumentato: da dicembre 2007 a settembre 2008, sono stati rilasciati 850 nuovi certificati.
	Numero di licenze rilasciate per il marchio Ecolabel	Il numero di licenze Ecolabel è in continuo aumento. Si è passati da 174 licenze, nel 2007, a 218 licenze nel 2008.

^a-In questa tabella sono riportati due indicatori della qualità ambientale delle organizzazioni e imprese: il numero di registrazioni EMAS e il numero di certificati UNI-EN-ISO 14001. Non è possibile sceglierne uno in luogo dell'altro perché, di fatto, sono rappresentativi di scelte differenti: una rivolta a promuovere le relazioni con il pubblico in generale, prediligendo la comunicazione esterna dei dati relativi alle proprie prestazioni e l'impegno al miglioramento continuo, l'altra attenta alle strategie commerciali ed essenzialmente mirata a favorire i rapporti cliente-fornitore.

16.1 Valutazione impatto ambientale

La Valutazione di Impatto Ambientale è un procedimento tecnico-amministrativo, previsto da direttive europee, che si inserisce nel processo decisionale affinché le considerazioni di ordine ambientale siano tenute in adeguata considerazione. Essa presenta un duplice aspetto, metodologico e amministrativo, con identica finalità: le valutazioni inerenti alla compatibilità ambientale di uno specifico progetto non devono essere riferite soltanto agli effetti diretti o indiretti sulle risorse naturali, ma anche agli altri fattori che più direttamente interessano la qualità della vita e della salute umana.

L'autorizzazione a detti progetti, pubblici e privati, che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente, va concessa solo previa valutazione delle loro probabili ripercussioni sull'ambiente.

La VIA è entrata in vigore con la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata e integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003.

La VIA in Italia è stata introdotta con l'art. 6 della Legge n. 349 dell'8 luglio 1986, "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". Successivamente sono stati emanati alcuni regolamenti attuativi tra cui si segnalano i più importanti: il DPCM 10/08/1988, n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e s.m.i.; il DPCM 27/12/1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 L. 349/86 adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 377/88" e s.m.i.; il DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.; e più recentemente il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" (Parte II, artt. 4-52).

Oggi la VIA è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 4 del 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" che ha abrogato interamente la parte II del D.Lgs. 152/06.

La VIA riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Le tipologie sono raggruppate in due elenchi (rispettivamente allegato II e III del D.Lgs. 04/08). L'allegato II elenca i progetti di competenza statale, mentre l'allegato III elenca quelli di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il numero delle tipologie di opere da assoggettare a VIA è aumentato sensibilmente nel corso degli anni in coerenza con i dettami delle direttive UE successivamente entrate in vigore.

Per le opere assoggettate a VIA obbligatoria di competenza statale, quali ad esempio raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti chimici, dighe, porti, infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), il quale conclude il procedimento di VIA espresso di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, avendo acquisito il parere delle regioni interessate.

Il provvedimento di VIA può essere positivo o negativo. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, la procedura viene interrotta e tale interruzione ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene le condizioni (raccomandazioni e prescrizioni) per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può essere dato avvio ai lavori in assenza del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

La legislazione europea e nazionale prevede l'obbligo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel Bollettino Ufficiale Regionale degli esiti del procedimento, segnatamente del provvedimento di VIA. I decreti VIA di competenza statale dal 1989 sono anche, successivamente alla loro

emanazione, messi a disposizione del pubblico e quindi pubblicati *on-line* sul sito www.minambiente.it.

Va segnalato che nel 2002, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 190 oggi abrogato, è stata introdotta per le sole opere strategiche di preminente interesse nazionale, inserite nella Legge Obiettivo (L. 443/2001), una nuova procedura attualmente regolamentata dal D.Lgs. 163/2007 e s.m.i. (cosiddetto "Codice De Lise"). In questo caso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare formula un parere con eventuali prescrizioni e raccomandazioni che viene inviato al Ministero delle infrastrutture. L'approvazione del progetto preliminare e/o definitivo è posta in capo al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che emette apposita delibera. Tali delibere sono pubblicate sul sito del CIPE e non sono state oggetto della presente analisi.

Uno degli aspetti più delicati della procedura di VIA risiede nelle azioni che la Pubblica Amministrazione e il proponente dell'opera, ognuno per la propria parte di competenza, sono tenuti a mettere in atto; infatti, lo sviluppo e l'implementazione di un corretto processo di VIA richiede, a valle dell'esito della procedura stessa, anche la verifica delle condizioni (raccomandazioni e prescrizioni) di approvazione quali il controllo della realizzazione, dei relativi impatti ed effetti dell'opera nell'ambiente circostante, la corretta attuazione e la verifica dell'efficacia delle opere di mitigazione ambientale, l'osservanza del piano di monitoraggio ambientale, ecc.

Le prescrizioni rappresentano delle condizioni vincolanti l'esito stesso della procedura, e pertanto da recepire obbligatoriamente. Le raccomandazioni non hanno carattere strettamente vincolante ma costituiscono dei suggerimenti e degli inviti, volti al proponente o ad amministrazioni o enti competenti per la realizzazione dell'opera, ad adottare comportamenti/norme, a intraprendere azioni che, anche se non incidenti sulla complessiva compatibilità ambientale del progetto, possono tuttavia migliorarla. Inoltre, le raccomandazioni rappresentano azioni che non sono poste in capo al solo proponente dell'opera ma necessitano, sia pur su proposta dello stesso, della collaborazione di altri soggetti.

Le prescrizioni e le raccomandazioni sono soggette a verifica di ottemperanza da parte degli enti competenti, di norma il MATTM, o altrimenti indicato nel decreto stesso.

L'obiettivo principale della valutazione d'impatto ambientale è la previsione e la stima degli effetti ambientali del progetto, al fine di proporre azioni mitigatrici.

Il monitoraggio, in linea generale, è finalizzato alla verifica degli effetti stimati nel corso della realizzazione dell'opera e assicura il controllo degli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati da opere approvate, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio assume anche un ruolo di sorveglianza del rispetto delle prescrizioni o raccomandazioni, e permette infine l'implementazione delle buone pratiche.

Si intende per opere di mitigazione sia quelle direttamente collegate agli impatti (ad esempio barriere antirumore a lato strada per mitigare l'impatto da rumore prodotto dal traffico veicolare) sia quelle di "ottimizzazione" del progetto (ad esempio la creazione di fasce vegetate di riambientazione di una strada in zona agricola e non necessariamente collegate con un eventuale impatto su vegetazione preesistente).

Per opere di compensazione si intendono gli interventi non strettamente collegati con l'opera, che sono realizzati a titolo di "compensazione" ambientale (ad esempio creazione di *habitat* umidi o zone boscate in aree dove erano presenti ex cave, bonifica e rivegetazione di siti devastati, anche se non prodotti dal progetto in esame).

Q16.1: Quadro delle caratteristiche indicatori Valutazione impatto ambientale

Nome Indicatore	Finalità	DPSIR	Riferimenti Normativi
Decreti VIA di competenza statale	Descrivere l'evoluzione negli anni del livello di risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali e alle politiche relative alle valutazioni ambientali	R	Dir. 85/337/CEE; Dir. 97/11/CE; Dir. 2003/35/CE; L n. 349 8/7/1986 DPCM 10/08/1988, n.377 DPCM 27/12/1988 DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 4/2008
Prescrizioni contenute nei decreti VIA di competenza statale	Descrivere l'evoluzione negli anni della capacità dell'Amministrazione centrale di minimizzare l'impatto ambientale dell'opera oggetto del decreto.	R	Dir. 85/337/CEE; Dir.97/11/CE; Dir. 2003/35/CE; L. n. 349 8/7/1986 DPCM 10/08/1988, n.377 DPCM 27/12/1988 DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 4/2008

Bibliografia

www.minambiente.it (Argomenti chiave-VIA)

S. Malcevschi, M. Belvisi, C.O. Chitotti, P. Garbelli, *Impatto ambientale e valutazione strategica*. Prima edizione: giugno 2008-il Sole 24 ORE S.p.A.

Elisabetta Mariotti, Michele Iannantuoni, *Il nuovo diritto ambientale*. Seconda Edizione aggiornata: settembre 2008-Maggioli Editore

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (GU n. C 112 del 20/12/1973)

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (GU n. C 139 del 13/6/1977)

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 7 febbraio 1983, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1982-1986) (GU n. C 46 del 17/2/1983)

Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10/9/2002).

DECRETI VIA DI COMPETENZA STATALE

DESCRIZIONE

L'indicatore rappresenta il numero dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (Decreti VIA) di competenza statale, emanati annualmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali. L'elaborazione dei dati a disposizione (www.minambiente.it), permette di illustrare l'andamento negli anni del numero di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, la ripartizione negli anni degli esiti della pronuncia di compatibilità ambientale e la loro distribuzione in funzione di determinate tipologie di opere.

UNITÀ di MISURA

Numero (n.)

FONTE dei DATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

PERIODICITÀ di AGGIORNAMENTO

Annuale

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	1	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato assegnato sulla base dei dati relativi al numero di decreti pubblicati e aggiornati con regolarità sul sito del MATTM, quindi possono essere considerati affidabili e accurati. I dati hanno una copertura temporale da giugno 1989 al 2007, e sono reperiti con la stessa metodologia. La copertura geografica è nazionale.



SCOPO e LIMITI

Fornire un quadro del livello di risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali e alle politiche relative alle valutazioni ambientali. L'indicatore non comprende le opere soggette alla cosiddetta procedura VIA speciale (Legge n. 443 del 21 dicembre 2001 e D.Lgs. n.190 del 20 agosto 2002), né quelle soggette a procedura di VIA regionale.

OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

Obbligo di assoggettamento a VIA di determinati progetti, pubblici o privati, di competenza statale secondo la normativa di VIA vigente dal 1989 ad oggi e di cui alla Direttiva CEE 85/337 e s.m.i.

STATO e TREND

La tipologia delle opere soggette a VIA ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione dell'adeguamento legislativo alle direttive europee in materia e alle relative modifiche. In particolare, le tipologie di opere a competenza statale hanno risentito dell'entrata in vigore del DPR

12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, legge 146/1994” e del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. Quest’ultimo ha demandato alla competenza regionale alcune opere precedentemente di competenza statale. L’andamento risente anche di alcune normative specifiche quali, a puro titolo esemplificativo, quella sulla liberalizzazione del mercato energetico, attuata con il D.Lgs. 79/1999 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” e quella relativa al decreto “sblocca centrali” successivamente convertito nella L 55 del 9 aprile 2002 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” (Legge Marzano), che ha comportato un sensibile aumento della tipologia di opera “centrali termoelettriche”. Pertanto non è possibile assegnare l'icona di *Chernoff*.

COMMENTI a TABELLE e FIGURE

In Tabella 16.1 sono stati inclusi sotto la voce “positivo” i provvedimenti positivi (rappresentati solo da due decreti), i provvedimenti positivi con prescrizioni (che rappresentano la maggioranza con una percentuale pari al 98%) e i parzialmente positivi. Dalla Figura 16.2 si evince che la procedura di VIA si è conclusa positivamente nell’82% dei casi. Le tipologie di opere (Tabella 16.2) fanno riferimento alle categorie codificate dal DPCM n. 377 di agosto del 1988 e s.m.i. La scelta delle categorie è stata operata in base all’analisi del numero di decreti e corrisponde alle categorie più popolate, ossia: strade, rifiuti (discariche, RTN, inertizzatori, piattaforme, stoccaggio, termo distruttori e impianti di trattamento), centrali termoelettriche (a ciclo combinato, a carbone, a cogenerazione e a turbogas) e impianti di coltivazione e trattamento idrocarburi. La macro categoria “Altro” raggruppa: dighe e invasi, porti - Piano Regolatore Portuale, aeroporti, gasdotti, elettrodotti con tensione nominale di esercizio superiore a 150 KW e con tracciato superiore a 15 km, interporti, tronchi ferroviari, porti, raffinerie e gassificazione, stoccaggio prodotti chimici, impianti chimici integrati, centrali idroelettriche, cave, acciaierie e alcuni progetti particolari quali Legge Valtellina, Gran Sasso, Sistema Idroviario Padano – Veneto. Dall’esame della Figura 16.3 si osserva che il 22% è rappresentato dalla tipologia progettuale strade, il 21% dai rifiuti, il 15% è dalle centrali termoelettriche e il 7% dagli impianti di coltivazione e trattamento idrocarburi, mentre il 35% raccoglie l’insieme di tutte le altre categorie.

Tabella 16.1: Numero totale di decreti VIA di competenza statale

Anno	Positivo ^a	Negativo	Interlocutorio negativo	TOTALE
	n.			
giugno 1989	1	0	2	3
1990	4	2	0	6
1991	15	6	2	23
1992	8	1	3	12
1993	10	4	6	20
1994	20	7	1	28
1995	26	4	2	32
1996	30	2	5	37
1997	18	5	3	26
1998	23	5	1	29
1999	43	5	1	49
2000	46	5	2	53
2001	28	2	0	30
2002	57	8	0	65
2003	34	0	0	34
2004	34	0	1	35
2005	31	0	2	33
2006	13	0	2	15
2007	19	1	14	34
TOTALE	460	57	47	564

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM


Nota:

^aNella categoria “positivo” sono stati inclusi i provvedimenti positivi con prescrizioni e i parzialmente positivi

Tabella 16.2: Decreti positivi per tipologia d'opera


Categoria d'opera	giugno 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
	n.																			
Strade	0	0	0	0	1	2	1	5	8	4	9	12	10	15	11	8	2	6	5	99
Rifiuti	0	4	8	4	5	9	9	8	3	3	6	12	4	8	3	3	8	0	1	98
Centrali Termoelettriche	0	0	3	1	2	1	0	2	1	2	1	4	1	17	8	13	7	2	3	68
Coltivazione e Trattamento Idrocarburi	0	0	0	0	0	0	1	3	1	6	10	4	1	2	1	1	0	1	2	33
Altro																				
<i>Dighe e Invasi</i>	1	0	3	2	2	1	2	2	0	4	3	0	2	1	0	0	1	0	0	24
<i>Porti - Piano Regolatore</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	1	2	1	0	5	2	0	19
<i>Aeroporti</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	4	2	3	1	0	1	17
<i>Gasdotti</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	2	3	1	2	2	1	17
<i>Elettrodotti con tensione nominale di esercizio superiore a 150 KW e con tracciato superiore a 15 km</i>	0	0	0	0	0	0	4	3	4	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	15
<i>Interporti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	3	1	0	0	0	0	14
<i>Tronchi Ferroviari</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	4	1	1	0	0	11
<i>Porti</i>	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	1	0	0	0	2	0	1	11
<i>Raffinerie e Gassificazione</i>	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	8
<i>Stoccaggio prodotti chimici</i>	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	7
<i>Impianti Chimici Integrati</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	6
<i>Centrali Idroelettriche</i>	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
<i>Cave</i>	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Acciaierie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>Progetti particolari</i>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	5
TOTALE	1	4	15	8	10	20	26	30	18	23	43	46	28	57	34	34	31	13	19	460

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.1: Numero totale di decreti VIA di competenza statale




Fonte: MATTM

Nota:

Nella categoria “positivo” sono stati inclusi i provvedimenti positivi con prescrizioni e i parzialmente positivi

Figura 16.2: Esiti dei provvedimenti VIA di competenza statale



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.3: Numero di decreti positivi per tipologia d'opera

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DECRETI VIA DI COMPETENZA STATALE

DESCRIZIONE

L'indicatore permette di evidenziare l'andamento negli anni del numero complessivo di prescrizioni e, nello specifico, di considerare quelle riconducibili a un'azione di "monitoraggio" o "interventi di mitigazione o compensazione ambientale". L'analisi dei singoli provvedimenti ha portato a individuare e catalogare le prescrizioni e le raccomandazioni (che rappresentano l'1,7%) contenute in ciascun provvedimento di VIA consultabile sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono state, inoltre, individuate tutte le prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è stata posta in capo al Sistema agenziale inteso come "ISPRA-ARPA/APPA", prendendo il 1995 come anno di riferimento dall'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e delle Agenzie Regionali e delle Province autonome di protezione dell'ambiente avvenuta con Legge 61/1994.

UNITÀ di MISURA

Numero (n.)

FONTE dei DATI

MATTM

PERIODICITÀ di AGGIORNAMENTO

Annuale

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	2	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato assegnato sulla base dei dati relativi al numero di prescrizioni contenute nei decreti VIA di competenza statale pubblicati e aggiornati con regolarità sul sito del MATTM, quindi i dati possono essere considerati affidabili. I dati coprono un periodo di tempo che va dal 1989 al 2007, e sono reperiti con la stessa metodologia. La copertura geografica è nazionale.



SCOPO E LIMITI

Misurare la capacità dell'Amministrazione centrale di minimizzare l'impatto ambientale dell'opera oggetto del decreto, imponendo condizioni subordinate alla realizzazione e all'esercizio dell'opera stessa, sottoposte a verifica e controllo indipendente da quanto disposto dalle normative nazionali settoriali in materia di vigilanza, controllo e di monitoraggio.

Spesso la formulazione delle prescrizioni è complessa e pertanto non facilmente catalogabile in modo univoco, in quanto raggruppa condizioni impositive riguardanti più ambiti territoriali e ambientali. L'individuazione della prescrizione è legata all'accuratezza dell'analista. Sono escluse le prescrizioni contenute nei decreti delle opere soggette alla cosiddetta procedura VIA speciale (L 443/2001 e D.Lgs. 190/2002) e quelle soggette a procedura di VIA regionale.

OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

Le differenti norme che hanno regolamentato la VIA prevedono l'identificazione di eventuali prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale, ovvero nel provvedimento di VIA se positivo, come riportato nel DPCM 27/12/1988 e s.m. "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 L. 349/86 adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 377/88" e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006 parte II.

L'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 04/08, che abroga interamente il D.Lgs. 152/06 parte II, ribadisce quanto già presente nelle precedenti disposizioni in materia, ossia che il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti.

STATO e TREND

L'andamento del numero medio annuale delle prescrizioni contenute nei decreti di compatibilità ambientale risulta crescente.

COMMENTI a TABELLE e FIGURE

Nella Figura 16.4 si riporta l'evoluzione del numero totale delle prescrizioni a confronto con il numero dei decreti. Si può notare una similitudine negli andamenti temporali dei due indicatori. In Italia, nel corso degli anni di vigenza della VIA, il numero medio annuale delle prescrizioni contenute nei decreti è aumentato rispetto al numero dei decreti, registrando un *trend* positivo. Nel periodo 1989 – 2007 si rileva una media di circa 30 prescrizioni a decreto, che varia da un minimo di 6 nel 1989 a un massimo assoluto nel 2006 di circa 70 prescrizioni per decreto, come si evince dal rapporto tra il numero delle prescrizioni e il numero dei decreti (Tabella 16.3). Le prescrizioni relative agli interventi di mitigazione rappresentano circa il 25% del totale, rispetto a circa il 18% del monitoraggio (Figura 16.5). Tale andamento testimonia la crescente attenzione da parte dell'Amministrazione pubblica centrale riguardo al miglioramento nelle varie fasi di progettazione, realizzazione ed esercizio delle singole opere. Non si evidenziano eccessivi scostamenti negli anni, tuttavia si può rilevare, nei primi anni, una leggera prevalenza delle prescrizioni relative al monitoraggio ambientale rispetto alle azioni di mitigazione e compensazione ambientale, tendenza che si inverte negli ultimi anni. Premesso che ciascuna prescrizione è sottoposta a verifica di ottemperanza a carico di Enti competenti diversi, nella Tabella 16.4 sono state individuate tutte le prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è stata posta in capo al Sistema agenziale, prendendo il 1995 come data di riferimento, in quanto anno dell'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e delle Agenzie Regionali e delle Province autonome di protezione dell'ambiente (L. 61/1994). Tali verifiche di ottemperanza rappresentano circa il 12% dei casi. Si può notare (Figura 16.6) come la percentuale delle verifiche di ottemperanza a carico del Sistema agenziale sia crescente nei primi anni, poi, in coincidenza alla messa a regime del Sistema agenziale, l'andamento è pressoché costante, a testimonianza del consolidamento del ruolo svolto nelle azioni di verifica e controllo ambientale del territorio.

Tabella 16.3: Decreti positivi, prescrizioni, raccomandazioni, prescrizioni relative al monitoraggio ambientale e agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale


Anno	Decreti positivi con prescrizioni	Prescrizioni	Raccomandazioni	Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale		Prescrizioni relative agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale	
		n.		n.	%	n.	%
giugno 1989	1	6	0	2	33,33	1	16,67
1990	4	56	3	17	30,36	15	26,79
1991	15	267	5	72	26,97	57	21,35
1992	8	126	5	30	23,81	30	23,81
1993	10	194	4	47	24,23	27	13,92
1994	20	337	12	95	28,19	53	15,73
1995	26	567	12	108	19,05	106	18,69
1996	30	768	17	92	11,98	162	21,09
1997	18	593	2	74	12,48	192	32,38
1998	23	512	14	114	22,27	100	19,53
1999	43	1.172	17	197	16,81	339	28,92
2000	46	1.267	26	232	18,31	285	22,49
2001	28	800	8	121	15,13	179	22,38
2002	57	1.801	23	354	19,66	428	23,76
2003	34	1.103	33	192	17,41	329	29,83
2004	34	946	15	160	16,91	239	25,26
2005	31	1.320	10	275	20,83	318	24,09
2006	13	931	0	154	16,54	371	39,85
2007	19	729	25	117	16,05	213	29,22
TOTALE	460	13.495	231	2.453	18,18	3.443	25,51

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Tabella 16.4: Prescrizioni e relativa percentuale la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Sistema agenziale (ISPRA-ARPA/APP)


Anno	Decreti positivi totali	Prescrizioni totali	Prescrizioni competenza Sistema agenziale	
		n.	n.	%
1995	26	567	1	0,2
1996	30	768	3	0,4
1997	18	593	7	1,2
1998	23	512	39	7,6
1999	43	1.172	112	9,6
2000	46	1.267	225	17,8
2001	28	800	81	10,1
2002	57	1.801	384	21,3
2003	34	1.103	144	13,1
2004	34	946	132	14,0
2005	31	1.320	176	13,3
2006	13	931	104	11,2
2007	19	729	112	15,4
TOTALE	402	12.509	1.520	12,2

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM




Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.4: Evoluzione del numero delle prescrizioni e dei decreti



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.5: Percentuale delle prescrizioni relative al monitoraggio ambientale e agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.6: Evoluzione del numero totale di prescrizioni di competenza del Sistema agenziale (ISPRA-ARPA/APPA)

16.2 Qualità ambientale di organizzazioni e imprese

Il Regolamento europeo EMAS (CE 761/01) rappresenta uno degli strumenti che la Commissione Europea si è data per rispondere alle esigenze di sostenibilità dello sviluppo che stanno divenendo sempre più pressanti a livello planetario. Attraverso l'impiego di questo strumento la Commissione mira a favorire una migliore gestione delle prestazioni ambientali delle organizzazioni, mediante l'individuazione di obiettivi di miglioramento continuo che vanno oltre le prescrizioni fissate dalla legislazione.

L'attuazione del sistema di gestione ambientale prevista da EMAS, peraltro, consente alle organizzazioni aderenti di aumentare la loro efficienza prestazionale e di limitare i costi derivanti da una non corretta gestione delle pratiche produttive.

EMAS, che nasce per favorire la salvaguardia dell'ambiente e per essere applicato ai processi produttivi industriali, oggi è accessibile a ogni tipo di organizzazione qualunque siano le produzioni o i servizi cui si dedica; questo ne fa uno strumento particolarmente valido per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, in quanto può attivare notevoli sinergie tra soggetti diversi (imprese, consumatori, amministrazioni).

L'applicazione di EMAS da parte delle organizzazioni prevede un percorso attraverso il quale si punta a individuare le criticità delle attività svolte e a programmare una serie di obiettivi di miglioramento.

L'*analisi ambientale iniziale*, primo passo da compiere per raggiungere la registrazione EMAS, ha lo scopo di indirizzare le organizzazioni verso l'individuazione dei punti ambientalmente critici della loro attività e le eventuali non conformità legislative, così come di evidenziare le possibili dispersioni di risorse dipendenti da una disattenta o non corretta gestione.

Al termine di questa complessa analisi, le organizzazioni sono in grado di risalire alle loro criticità, di fare propria una *politica ambientale* e quindi di progettare un *programma ambientale* che consenta un costante miglioramento delle prestazioni.

Sul raggiungimento degli obiettivi inseriti nel programma, l'organizzazione deve fornire evidenza oggettiva attraverso dati e indicatori contenuti in una *dichiarazione ambientale*, nella quale vengono inserite anche informazioni di carattere generale relative all'azienda, la cui veridicità è attestata dalla convalida di un verificatore ambientale accreditato.

La Dichiarazione ambientale è il documento con il quale l'organizzazione fornisce al pubblico, in modo chiaro e trasparente, tutte le informazioni sull'impatto e sulle prestazioni ambientali delle proprie attività, nonché sul loro continuo miglioramento. Tale dichiarazione deve essere inviata all'Organismo competente che verifica la rispondenza ai requisiti del Regolamento e delibera l'iscrizione dell'organizzazione sul registro europeo. A seguito della registrazione ufficiale l'organizzazione può utilizzare il logo EMAS secondo i dettami del Regolamento e rendere così evidente il proprio impegno nei confronti dell'ambiente. Il logo è il simbolo attraverso il quale la Comunità Europea ha voluto conferire un riconoscimento pubblico alle organizzazioni *leader* nella prevenzione e nella tutela dell'ambiente.

In Italia le funzioni di Organismo competente, sia per la registrazione sia per l'accreditamento dei verificatori ambientali, sono svolte dal Comitato Ecolabel Ecoaudit con il supporto tecnico di ISPRA.

La registrazione EMAS spinge le organizzazioni a vedere nell'ambiente non più un ostacolo alle proprie attività nei confronti delle quali esistono rigide prescrizioni e norme, ma un alleato che, utilizzato come strumento di competizione sul mercato, permette alle imprese di fare della sua salvaguardia uno dei propri punti di forza.

Nell'ambito dei sistemi volontari un quadro di riferimento importante per lo sviluppo dell'ecogestione è costituito dagli *standard* internazionali della serie ISO 14000, adottati dall'*International Organization for Standardization*. L'ISO 14001 è una norma che può essere attuata da qualsiasi tipo di organizzazione che intenda conseguire un miglioramento degli impatti ambientali delle proprie

attività, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, e in tal senso è stato riconosciuto anche dal nuovo Regolamento EMAS.

Nel quadro Q16.2 sono riportate, per gli indicatori la finalità, la classificazione nel modello DPSIR e i principali riferimenti normativi.

Q16.2: Quadro delle caratteristiche indicatori Qualità ambientale di organizzazioni e imprese

Nome Indicatore	Finalità	DPSIR	Riferimenti Normativi
Numero di registrazioni EMAS	Descrivere l'evoluzione della sensibilità ambientale applicata alle organizzazioni e alle imprese	R	Regolamento CE 761/01 Decisione della Commissione (2002/681/CE) del 7/9/01 Raccomandazione della Commissione (2001/680/CE) del 07/09/01 DPR 04/06/97, n. 335 L n. 70/94 DM 02/08/95, n. 413 DM 12/06/98, n. 236
Numero di certificati EN-UNI-ISO 14001	Descrivere l'evoluzione della sensibilità ambientale applicata alle organizzazioni	R	Norme UNI serie ISO 14000

Bibliografia

APAT, *Annuario dei dati ambientali*, anni vari

<http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/>

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

NUMERO DI REGISTRAZIONI EMAS

DESCRIZIONE

Il numero di registrazioni EMAS rappresenta un buon indice per valutare il livello di attenzione rivolto alle problematiche ambientali da parte delle organizzazioni/imprese. Le motivazioni alla base della scelta delle organizzazioni di registrarsi EMAS sono di varia natura e possono essere classificate sulla base dei benefici che questo comporta. Tra questi si annoverano: prevenzione e riduzione degli impatti ambientali; riduzione del rischio di incidente; riduzione dei consumi di materie prime e di energia; riduzioni delle emissioni e dei rifiuti; miglioramento delle prestazioni ambientali; maggiore coinvolgimento dei dipendenti; maggiore comunicazione e trasparenza.

UNITÀ di MISURA

Numero (n.)

FONTE dei DATI

ISPRA

PERIODICITÀ di AGGIORNAMENTO

Mensile

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	1	1	1

I dati sono ricavati dal Registro delle organizzazioni EMAS tenuto dall'ISPRA, quindi possono essere considerati comparabili, affidabili, accurati. Coprono un periodo di tempo che va dal 1997 a settembre 2008, reperiti sempre con la stessa metodologia. La copertura geografica è nazionale.



SCOPO e LIMITI

Fornire un quadro del livello di attenzione alle problematiche ambientali da parte del mondo produttivo e in generale di tutte le organizzazioni. Monitorare l'evoluzione dei programmi di prevenzione e miglioramento ambientale messi in atto dalle organizzazioni, oltre che dei progetti di diffusione e promozione della qualità ambientale della Pubblica Amministrazione.

OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

Le normative di riferimento (Regolamento CE 761/01) non pongono alcun obiettivo prefissato, poiché questo strumento è volontario.

STATO e TREND

Il numero di registrazioni EMAS rappresenta un indicatore della sensibilità e dell'impegno nei confronti dell'ambiente delle organizzazioni che, aderendo al Regolamento europeo 761/01, intendono diminuire la pressione che la propria attività, i propri prodotti e servizi, esercitano sugli ecosistemi. Il *trend* è positivo, in particolare il numero delle organizzazioni registrate EMAS passa da 740 (dicembre 2007) a 895 (settembre 2008) (Tabella 16.5). Tale dato rappresenta la differenza

tra il numero di certificati di registrazione rilasciati e le organizzazioni che sono state sospese o cancellate o quelle che sono confluite in un'organizzazione multisito.


COMMENTI a TABELLE e FIGURE

Anche nel 2008 si osserva una forte crescita del numero delle registrazioni. Infatti, nel 2007 sono stati rilasciati 206 certificati di registrazione e si prevede un ulteriore incremento. Nella Figura 16.7 è riportato l'andamento del numero di certificati di registrazione rilasciati dal 1997 al 2008 (dati di settembre). In Figura 16.8 sono evidenziate le attività produttive maggiormente rappresentative tra le organizzazioni registrate, suddivise per codice NACE rev. 2 (classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità Europea), revisionato dal Regolamento (CE) 1893/2006. Quelle predominanti si riferiscono ai settori: Pubblica Amministrazione con 126 organizzazioni registrate, Smaltimento rifiuti con 113 organizzazioni registrate, Alimentare con 102 organizzazioni registrate. Le regioni con il maggior numero di registrazioni sono: Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Campania (Figura 16.9). Considerando l'andamento delle registrazioni per area geografica (Figura 16.10), si nota la preponderanza delle registrazioni nel Nord (53%). Tale dato è da attribuire a una maggiore sensibilità alla tematica della certificazione da parte degli imprenditori/amministrazioni settentrionali. Da segnalare, comunque, una maggiore attenzione da parte delle regioni del Sud, soprattutto in questi ultimi anni, infatti la Campania, con 57 organizzazioni registrate, occupa il quarto posto, la Puglia con 47 organizzazioni registrate occupa il sesto posto e la Sicilia con 34 organizzazioni registrate l'ottavo posto (Figura 16.9).

Tabella 16.5: Evoluzione del numero di registrazioni EMAS per regione (aggiornato al 19/09/2008)


Regione/Provincia autonoma	Numero di organizzazioni registrate						
	31/12/2002	31/12/2003	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007	19/09/2008
Piemonte	9	13	16	23	37	43	43
Valle d'Aosta	0	2	2	2	2	2	2
Lombardia	30	35	44	59	81	102	110
<i>Bolzano - Bozen</i>	4	4	3	4	7	7	6
<i>Trento</i>	1	1	1	4	8	9	27
Veneto	14	17	19	26	35	39	56
Friuli Venezia Giulia	1	2	4	4	5	14	27
Liguria	3	3	8	12	16	19	26
Emilia Romagna	41	63	90	116	135	158	174
Toscana	6	9	16	40	77	109	126
Umbria	0	1	2	4	9	16	23
Marche	0	2	5	6	13	23	29
Lazio	5	6	7	13	20	28	27
Abruzzo	4	6	6	13	18	21	26
Molise	1	1	3	4	4	6	10
Campania	0	1	8	17	31	41	57
Puglia	1	0	4	12	16	29	47
Basilicata	0	2	3	4	10	10	12
Calabria	1	1	1	6	9	9	11
Sicilia	3	4	9	12	17	33	34
Sardegna	1	1	4	10	16	22	22
ITALIA	125	174	255	391	566	740	895

Fonte: ISPRA




Fonte: ISPRA

Figura 16.7: Evoluzione del numero di certificati di registrazione EMAS rilasciati in Italia (19/09/2008)




Fonte: ISPRA

Figura 16.8: Distribuzione delle registrazioni EMAS per Codice NACE rev. 2 prevalente (aggiornato al 19/09/2008)



Fonte: ISPRA

Figura 16.9: Distribuzione delle registrazioni EMAS per regione (aggiornato al 19/09/2008)



Fonte: ISPRA

Figura 16.10: Distribuzione delle registrazioni EMAS per area geografica (aggiornato al 19/09/2008)

NUMERO DI CERTIFICATI UNI-EN-ISO 14001

DESCRIZIONE

Il numero di certificati UNI-EN-ISO 14001 può essere considerato un indicatore di sensibilità verso l'ambiente delle imprese e delle organizzazioni che intendono gestire e diminuire i fattori di pressione derivanti dalle proprie attività. Una diffusa presenza dei sistemi di gestione ambientale segnala una certa recettività al tema dello sviluppo sostenibile, a tutto vantaggio della qualità dell'ambiente. Il numero di certificati indica, invece, quante organizzazioni hanno raggiunto tali obiettivi e quindi rispondono ai requisiti della rispettiva norma di riferimento. Il processo di certificazione passa attraverso il controllo indipendente di un ente accreditato che, quindi, assicura la terzietà del giudizio espresso. Le informazioni fornite dall'indicatore sono, dunque, da intendersi in un'ottica di risposta alle problematiche di pressione e impatto generate dall'inquinamento legato ad attività produttive. I benefici nell'adozione della certificazione UNI-EN-ISO 14001 sono da ricondurre principalmente a: prevenzione o riduzione degli impatti ambientali; riduzione di utilizzo di materie prime ed energia implicati nei processi aziendali; riduzione di emissioni o rifiuti; miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso obiettivi gestionali e/o tecnologici e impiantistici.

UNITÀ di MISURA

Numero (n.)

FONTE dei DATI

SINCERT

PERIODICITÀ di AGGIORNAMENTO

1 mese

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
2	3	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato calcolato sulla base dei dati relativi al numero delle certificazioni, acquisiti e aggiornati dal SINCERT, comunque, che non comprendono il totale dei certificati rilasciati in Italia. I dati SINCERT possono essere considerati comparabili e affidabili, sono reperiti sempre con la stessa metodologia e coprono il periodo 2002 - settembre 2008. La copertura geografica è nazionale.



SCOPO e LIMITI

Fornire un quadro del livello di attenzione alle problematiche ambientali in particolare del mondo produttivo, in generale, delle organizzazioni e delle imprese. I dati relativi al numero delle certificazioni ISO 14001, sono acquisiti e aggiornati dal SINCERT e non comprendono il totale dei certificati rilasciati in Italia.

OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

Nessun obiettivo prefissato poiché questo strumento è volontario.

STATO e *TREND*

L'indicatore continua ad avere un *trend* positivo anche nel 2008 (Tabella 16.6). Tale informazione fa riferimento esclusivamente ai certificati rilasciati da valutatori accreditati dal SINCERT.


COMMENTI a TABELLE e FIGURE

Nel corso del 2007 sono stati rilasciati 2.148 nuovi certificati, mentre solo a settembre 2008 l'incremento è stato di 850 nuovi certificati (Figura 16.11). Come si evince dalla Figura 16.12, le regioni con il maggior numero di certificazioni sono: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Campania.

Tabella 16.6: Evoluzione del numero delle certificazioni ISO 14001 per regione (aggiornato al 30/09/2008)


Regione	Numero di certificati						
	31/12/2002	31/12/2003	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007	30/09/2008
Piemonte	208	323	476	747	1.045	1.215	1.328
Valle d'Aosta	8	20	24	62	106	110	62
Lombardia	415	533	763	1.152	1.388	1.622	1.674
Trentino Alto Adige	39	51	61	152	186	207	228
Veneto	204	287	391	603	815	984	1.022
Friuli Venezia Giulia	39	56	106	148	249	292	328
Liguria	86	122	158	247	367	477	478
Emilia Romagna	219	306	441	548	888	1.085	1.299
Toscana	100	150	271	366	581	778	908
Umbria	18	25	49	129	186	239	264
Marche	29	51	81	163	271	321	355
Lazio	78	115	216	326	441	535	584
Abruzzo	85	116	172	202	278	327	344
Molise	25	33	43	45	64	104	107
Campania	189	329	521	721	932	1.124	1.218
Puglia	138	179	317	427	557	731	802
Basilicata	20	30	49	96	141	165	176
Calabria	29	61	89	142	212	285	267
Sicilia	103	150	278	412	656	871	891
Sardegna	49	65	138	179	206	245	232
TOTALE	2.081	3.002	4.644	6.867	9.569	11.717	12.567

Fonte: SINCERT



Fonte: SINCERT

Figura 16.11: Evoluzione del numero delle certificazioni ISO 14001 rilasciate in Italia (aggiornato al 30/09/2008)



Fon

te: SINCERT

Figura 16.12: Distribuzione della certificazione ISO 14001 per regione (aggiornato al 30/09/2008)

16.3 Qualità ambientale dei prodotti

L'Ecolabel europeo (di seguito denominato Ecolabel) è il marchio di qualità ecologica europeo, volontario e selettivo, che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. Tali prodotti possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati *standard* prestazionali: l'etichetta, infatti, attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

La Commissione Europea, con il supporto degli Stati membri, definisce i gruppi di prodotto che possono essere certificati, basandosi su studi relativi sia alla diffusione sul mercato di tali prodotti/servizi sia all'impatto ambientale da essi generato, e per ciascun gruppo di prodotto selezionato definisce degli specifici criteri ecologici e prestazionali.

La definizione dei criteri Ecolabel avviene attraverso un'analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio evidenziando gli impatti ambientali (qualità dell'aria e dell'acqua, riduzione dei rifiuti, risparmio energetico, protezione della fascia di ozono, ecc.) generati nelle varie fasi di vita dello stesso. I criteri Ecolabel hanno lo scopo di ridurre proprio tali impatti, e i prodotti e i servizi devono rispettare i criteri stabiliti per ciascun gruppo.

Possono essere etichettati i prodotti di largo consumo (con l'eccezione di alimenti, bevande e medicinali) e i servizi. Sono stati definiti finora 26 gruppi di prodotti Ecolabel; in particolare esistono criteri Ecolabel per: detersivi (per lavastoviglie, bucato, multiuso e per piatti), calzature, elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, pompe di calore e aspirapolvere), saponi e balsami, prodotti in tessuto carta, carta per copie e grafica, prodotti vernicianti per interni, ammendanti, substrati di coltivazione, *personal computer*, *computer* portatili, prodotti tessili, lampade elettriche, coperture dure per pavimenti, lubrificanti, materassi, servizio di ricettività turistica e servizio di campeggio.

Tra i servizi, dopo quello di "ricettività turistica", il primo per il quale sono stati sviluppati i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel, è stato definito anche il "servizio di campeggio" (criteri in vigore dal 2005). Ad oggi il servizio di ricettività turistica rappresenta il gruppo di prodotti *leader* in numero di licenze Ecolabel assegnate sia in Italia sia in Europa.

Molteplici vantaggi possono essere evidenziati, sia per l'azienda che richiede il marchio Ecolabel sia per il consumatore che sceglie i prodotti a marchio Ecolabel europeo; infatti tale marchio: è basato su un sistema di adesione volontario; è selettivo, vengono etichettati solo i prodotti migliori dal punto di vista ambientale; offre un'informazione immediata sulle caratteristiche ambientali del prodotto; offre un'informazione attendibile di conformità a rigorosi requisiti stabiliti a livello comunitario; è valido in tutta Europa.

Inoltre, la credibilità del marchio Ecolabel è accentuata dall'*iter* di concessione secondo cui il marchio viene rilasciato da un ente indipendente (Comitato Ecolabel-Ecoaudit, sezione Ecolabel) che si avvale del supporto tecnico di ISPRA. ISPRA svolge l'istruttoria tecnico-amministrativa, verificando la conformità del prodotto ai criteri Ecolabel e mediante il controllo dei rapporti di prova e delle dichiarazioni presentate dal richiedente. L'etichetta, inoltre, offre al consumatore un parametro di scelta valido e "sostenibile", fornendo all'azienda la possibilità di distinguersi tra le altre del settore.

L'importanza di questo strumento è dimostrato sia nel GPP (*Green Public Procurement*) sia nelle politiche integrate di prodotto (IPP), le quali fanno esplicito riferimento alle etichette ecologiche.

Incentivare e stimolare il "consumo rispettoso dell'ambiente" è uno degli obiettivi fondamentali del sistema Ecolabel, in Europa e in Italia, attraverso una diffusione capillare della conoscenza del marchio rivolta ai consumatori e alle aziende, rendendo i portatori di interesse (*stakeholders*) attivamente partecipi al processo.

Oltre all'Ecolabel esistono anche altri tipi di etichette ambientali, nazionali ed europee, che comunicano informazioni ambientali su prodotti immessi sul mercato.

Il marchio di qualità ecologica Ecolabel è un esempio di etichetta ecologica di tipo I. Le etichette ecologiche di tipo I (ISO 14024) sono quelle rilasciate da enti certificatori terzi per un determinato gruppo di prodotti.

Le etichette ecologiche di tipo II (ISO 14021) sono invece autodichiarazioni o dichiarazioni ecologiche di qualità ambientale diffuse dai produttori e/o dai fabbricanti per i propri prodotti. La riciclabilità o il contenuto in materiale riciclato è un esempio del tipo di informazione presente per questo tipo di dichiarazione.

La DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) è un'etichetta ecologica di tipo III (ISO 14025) destinata a prodotti e servizi. La DAP è uno strumento volontario che fornisce informazioni basate sullo studio del ciclo di vita del prodotto (LCA), non è selettivo e le dichiarazioni sono comparabili tra i vari gruppi di prodotti. È uno strumento di comunicazione pensato per essere usato principalmente dall'industria e dalle pubbliche amministrazioni come fonte di informazioni oggettive e comparabili sulla qualità ambientale di prodotti e servizi.

Nel quadro Q16.2 sono riportate, per gli indicatori popolati, la finalità, la classificazione nel modello DPSIR e i principali riferimenti normativi.

Q16.3: Quadro delle caratteristiche indicatori Qualità ambientale dei prodotti

Nome Indicatore	Finalità	DPSIR	Riferimenti Normativi
Numero di licenze rilasciate per il marchio Ecolabel	Descrivere l'evoluzione, negli ultimi anni, della sensibilità ambientale applicata ai prodotti e ai servizi in Italia	R	Regolamento CE 1980/00; DM 413/95; Decisione CE 2000/45; Decisione CE 2001/405; Decisione CE 2001/688; Decisione CE 2001/689; Decisione CE 2002/231; Decisione CE 2002/255; Decisione CE 2002/272; Decisione CE 2002/371; Decisione CE 2002/739; Decisione CE 2002/740; Decisione CE 2002/741; Decisione CE 2002/747; Decisione CE 2003/31; Decisione CE 2003/121; Decisione CE 2003/200; Decisione CE 2003/287; Decisione CE 2004/669; Decisione CE 2005/338; Decisione CE 2005/341; Decisione CE 2005/342; Decisione CE 2005/343; Decisione CE 2005/344; Decisione CE 2005/360; Decisione CE 2006/799; Decisione CE 2007/64; Decisione CE 2007/506

Bibliografia

APAT, *Annuario dei dati ambientali*, anni vari

<http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/>

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/whats_eco/index_en.htm

www.eco-label.com

NUMERO DI LICENZE RILASCIATE PER IL MARCHIO ECOLABEL

DESCRIZIONE

Il numero di licenze Ecolabel si può considerare come un indicatore di risposta. Rappresenta il "consumo rispettoso dell'ambiente" da parte delle aziende, e conseguentemente dei consumatori, evidenziando in questo modo la sensibilità ambientale del settore produttivo. Infatti, i prodotti etichettati con il marchio Ecolabel hanno un ridotto impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita, essendo i criteri basati sullo studio LCA, mantenendo sia le caratteristiche prestazionali sia quelle ambientali. Il marchio Ecolabel promuove i prodotti che: - riducono gli impatti ambientali; - riducono l'utilizzo di materie prime ed energia; - hanno una maggiore durata di vita; - riducono le emissioni e i rifiuti; - riducono l'utilizzo di sostanze tossiche e/o nocive; - garantiscono un'informazione attendibile e trasparente. Tale indicatore è quindi da considerarsi come un'espressione di consapevolezza dell'importanza della preservazione del patrimonio naturale e della salvaguardia dell'ambiente da parte della società odierna, aziende e consumatori, in linea con i principi di "sostenibilità ambientale" enunciati nel Sesto Programma di Azione in materia di Ambiente dalla Comunità Europea.

UNITÀ di MISURA

Numero (n.)

FONTE dei DATI

ISPRA, Commissione Europea DG-Ambiente.

PERIODICITÀ di AGGIORNAMENTO

In tempo reale

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	1	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato calcolato sulla base dei dati relativi al numero delle licenze Ecolabel, acquisiti e aggiornati con regolarità da ISPRA. I dati possono essere considerati comparabili, affidabili e accurati. Coprono un periodo dal 1998 al 2008 e sono reperiti sempre con la stessa metodologia.



SCOPO e LIMITI

Illustrare l'evoluzione della sensibilità ambientale applicata ai prodotti e ai servizi in Italia. In particolare, descrivere l'andamento della Politica ambientale Integrata di Prodotto nel nostro Paese attraverso l'adesione, da parte delle aziende, agli strumenti ambientali volontari, indirizzati a un "mercato verde". Il numero totale di licenze Ecolabel non corrisponde al numero totale di aziende certificate Ecolabel, in quanto un'azienda può avere uno o più licenze. Infatti, le licenze sono rilasciate per gruppo di prodotto Ecolabel e non per azienda.

OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

La normativa di riferimento (Regolamento CE 1980/2000) non pone obiettivi quantitativi, essendo l'Ecolabel uno degli strumenti volontari delle politiche ambientali europee. La finalità del Regolamento è di orientare il consumo, e quindi il mercato, verso prodotti più "puliti".

STATO e TREND

Il numero di licenze Ecolabel in Italia è in continuo aumento. Il *trend* dell'indicatore è decisamente positivo.

COMMENTI a TABELLE e FIGURE

In Italia, dal 1998 a ottobre 2008, sono state rilasciate 218 licenze Ecolabel per un totale di 3.503 prodotti/servizi etichettati distribuiti in 14 gruppi di prodotti (vernici e pitture, detersivi e detergenti di vario tipo, saponi e shampoo, calzature, prodotti tessili, carta copie e carta per copie, tessuto carta, coperture dure per pavimenti, materassi, servizio di campeggio e servizio di ricettività turistica). Dai dati si evince un *trend* positivo nel tempo (1998-2008) sia per le licenze Ecolabel rilasciate sia per il numero di prodotti e servizi etichettati (Tabella 16.7 e Figura 16.13). L'Italia, con 218 licenze, detiene il primato tra gli Stati membri europei per maggior numero di licenze Ecolabel rilasciate (Tabella 16.8), seguita dalla Francia (127 licenze) e dalla Danimarca (68 licenze). Il gruppo di prodotti con il maggior numero di licenze Ecolabel, in Italia, è il "servizio di ricettività turistica" con 108 licenze, seguito dai "detergenti multiuso e per servizi sanitari" (18 licenze) e dai "prodotti tessili" con 13 licenze (Figura 16.14). Dal 2003, anno di pubblicazione dei criteri Ecolabel per il servizio di ricettività turistica, la crescita (da 2 licenze nel 2004 a 108 nel 2008) del numero di licenze concesse per questo gruppo di prodotti è stata un'evidente dimostrazione della sentita esigenza di un marchio ecologico nel settore turistico, nonché il risultato della campagna di promozione e diffusione del marchio Ecolabel per i servizi (ricettività turistica e campeggio) avviata negli ultimi anni da parte di ISPRA con la collaborazione delle ARPA.

Dall'analisi della Figura 16.15, si rileva una netta prevalenza di licenze rilasciate nel Nord (74%), seguito dal Centro (19%), Sud e Isole (6%) e Estero (1%), cioè aziende la cui sede legale è situata in Europa. La regione con il maggior numero di licenze Ecolabel totali (prodotti + servizi) è il Trentino Alto Adige con 68 licenze, seguita da Toscana (31), Emilia Romagna (27), Piemonte e Lombardia (23) (Figura 16.16). Distinguendo tra licenze rilasciate per prodotti e quelle assegnate a servizi (ricettività turistica + campeggio) si osserva che il Trentino Alto Adige mantiene il suo primato esclusivamente per licenze Ecolabel legate ai servizi (tutte le 68 licenze assegnate sono per servizi turistici e di campeggio). La regione, invece, con maggior numero di licenze Ecolabel per la categoria "prodotti" è la Lombardia con 22 licenze assegnate per i prodotti e 1 per i servizi.

A livello europeo i gruppi di prodotto con il maggior numero di licenze Ecolabel sono rappresentati dal "servizio di ricettività turistica", "detergenti multiuso e per servizi sanitari" e dai "prodotti tessili" (Tabella 16.9). La crescita delle licenze Ecolabel può essere rapportata alla maggiore visibilità che sta assumendo il marchio tra i consumatori e all'aumento della "sensibilità ambientale" delle aziende, dovuta a fattori quali la crescita del "mercato verde", concorrenza e incentivi. Si prevede quindi un aumento del numero di licenze Ecolabel nei prossimi anni, anche grazie alle diverse campagne di promozione avviate da ISPRA.

Tabella 16.7: Evoluzione del marchio Ecolabel in Italia (aggiornamento a settembre 2008)

Anno	Prodotti	Licenze rilasciate
	n.	
1998	2	1
1999	7	1
2000	54	4
2001	174	6
2002	254	14
2003	166	5
2004	132	27
2005	351	25
2006*	244	-1
2007	1.090	92
2008	1.029	44
TOTALE	3.503	218

Fonte: ISPRA

Nota:

* Revoca di una licenza

Tabella 16.8: Situazione europea, numero di licenze Ecolabel negli Stati membri (aggiornato a settembre 2008)


Stati membri	Licenze
	n.
Italia	218
Francia	127
Danimarca	68
Germania	51
Austria	42
Spagna	37
Svezia	21
Grecia	20
Regno Unito	20
Irlanda	16
Olanda	12
Repubblica Ceca	11
Belgio	9
Portogallo	8
Norvegia	8
Finlandia	6
Polonia	6
Latvia	3
Ungheria	3
Slovenia	3
Malta	1
Estonia	1
Cipro	1
Slovacchia	1
Romania	1
Lituania	0
Islanda	0
Leichtenstein	0
Bulgaria	0
Lussemburgo	0
TOTALE	694

Fonte: Commissione Europea DG-Ambiente

Tabella 16.9: Situazione europea, numero di licenze Ecolabel per gruppo di prodotti (aggiornato a settembre 2008)


Gruppo di prodotti	Licenze
	n.
Servizio ricettività turistica	226
Detergenti multiuso e per servizi sanitari	81
Prodotti tessili	78
Prodotti vernici e pitture	72
Detersivo per piatti a mano	49
Servizio di campeggio	42
Tessuto carta	23
Detersivo per bucato	23
Detersivi per lavastoviglie	16
Ammendanti	15
Materassi	14
Coperture dure per pavimenti	10
Lubrificanti	10
Carta per copie	9
Calzature	9
Saponi e shampoo	5
Substrato di coltivazione	5
Lampadine	3
Televisori	3
Personal Computer	1
Frigoriferi	0
Lavastoviglie	0
Lavatrice	0
Computer portatile	0
Pompe di calore	0
Aspirapolvere	0
TOTALE	694

Fonte: Commissione Europea DG-Ambiente




Fonte: ISPRA

Figura 16.13: Evoluzione delle licenze Ecolabel in Italia (aggiornato a settembre 2008)




Fonte: ISPRA

Figura 16.14: Distribuzione in Italia delle licenze Ecolabel per gruppo di prodotti (aggiornato a settembre 2008)



Fonte: ISPRA

Figura 16.15: Ripartizione geografica delle licenze Ecolabel in Italia (aggiornato a settembre 2008)



Fonte: ISPRA

Figura 16.16: Distribuzione regionale delle licenze Ecolabel in Italia (aggiornato a settembre 2008)